Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 16 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1105.

Estensione ad alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato delle provvidenze a favore dei ferrovieri combattenti della guerra 1915-1918.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al testo unificato approvato con R. decreto 19 agosto 1927-V, n. 1711, e successive estensioni, sono applicabili a tutto il personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato che si trovi nelle condizioni ivi indicate.

L'estensione riguarda:

a) i benefici di cui al R. decreto 19 agosto 1927-V, numero 1711, ad eccezione degli articoli 10, 11 e 12, per gli agenti combattenti della guerra 1915-1918 nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 21 ottobre 1923-I e che non erano in servizio continuativo dell'Amministrazione dal 1° luglio 1922;

b) i benefici di cui al Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, per gli agenti iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore all'11 ottobre 1934-XII e che non erano in servizio continuativo dell'Amministrazione dal 1° luglio 1922;

c) i benefici di cui ai Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, precisati nelle istruzioni approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1938-XVI, n. 3234, per gli agenti combattenti dell'Africa Orientale nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 28 giugno 1936-XIV, e per gli agenti reduci dalle operazioni militari nella Spagna nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 22 gennaio 1938-XVI.

I compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dall'entrata in vigore della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1106.

Approvazione della tassa e dei requisiti per gli apparecchi radiofonici destinati alle collettività e alle masse popolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tassa prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 17 aprile 1931-IX, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1823, è stabilita nella misura ridotta di lire 10 per gli apparecchi riceventi idonei alla audizione delle stazioni radiofoniche nazionali, e destinati alla diffusione nelle organizzazioni del Regime e nelle masse popolari.

Art. 2.

Il Ministero delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze stabilirà con apposito decreto Ministeriale i requisiti tecnici necessari per l'applicazione della tassa ridotta indicata all'articolo precedente.

Al Ministero delle comunicazioni sarà devoluta l'approvazione dei campioni di apparecchi che, a suo insindacabile giudizio, saranno risultati corrispondenti ai requisiti anzidetti.

Art. 3.

Il Ministero delle comunicazioni eseguirà il collaudo degli apparecchi in conformità del campione, assegnerà ad essi una denominazione e li munirà di apposito contrassegno.

Non potranno essere introdotti in commercio apparecchi che non siano stati collaudati.

Art. 4.

Per le infrazioni alla presente legge è prevista una pena pecuniaria da lire 50 a lire 500.

Sono competenti all'accertamento delle infrazioni su accennate gli organi previsti dall'art. 24 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 880.

Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie, si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — PAVOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1107.

Disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il punto 9° dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV n. 188, modificato con le leggi 10 luglio 1926-IV, n. 1257, e 18 giugno 1931-IX, n. 921, è soppresso, rimanendo conseguen-

temente soppresso ogni diritto derivante dalle disposizioni in esso contenute a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. **1108**.

Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore dei viaggiatori in destinazione della provincia di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il limite di quattro mesi, di cui al secondo capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 76, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1271, è elevato, per il solo anno 1940, ad otto mesi nei riguardi delle facilitazioni a favore dei viaggiatori in destinazione della provincia di Bolzano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 luglio 1940-XVIII, n. **1109**.

Adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le corporazioni può attribuire ai dirigenti degli uffici dell'Ispettorato corporativo la facoltà di dispensare, in tutto o in parte, i datori di lavoro dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, concernenti il divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, fermo restando il divieto suddetto per coloro che non abbiano compiuto i 16 anni.

Gli uffici suindicati potranno subordinare detti provvedimenti all'osservanza delle condizioni che riterranno necessarie per la tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

Art. 2.

Limitatamente alle aziende private ed agli enti pubblici sindacalmente inquadrati è sospesa, fino a diversa disposizione, l'applicazione:

1) del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per la parte relativa all'assunzione di personale femminile negli impieghi;

2) del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, sulla istituzione del « sabato fascista ».

Art. 3.

E' sospesa, fino a diversa disposizione, l'applicazione del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, sulla settimana lavorativa di 40 ore, nonchè l'applicazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro che stabiliscono l'orario normale di lavoro non eccedente le 40 ore settimanali ovvero norme integrative di quelle del cennato decreto.

L'orario di lavoro di coloro che prestano opera retribuita alle dipendenze o sotto controllo diretto altrui è regolato dal R. decreto 15 marzo 1923-I, n. 692, e dai suoi regolamenti.

E' sospesa l'applicazione delle norme di contratto collettivo che vietino o che comunque limitino le prestazioni di lavoro straordinario previste dal R. decreto 15 marzo 1923-I, n 692.

Tuttavia il Ministro per le corporazioni può autorizzare che siano effettuate ore di lavoro straordinarie in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692, stabilendone eventualmente le condizioni, sentite le Associazioni sindacali interessate.

Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni, sentite le Associazioni sindacali interessate, può sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle norme di cui all'art. 17 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 5.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di sospendere il riposo settimanale e può attribuire ai dirigenti degli uffici dell'Ispettorato corporativo la facoltà di sostituire al riposo domenicale il riposo settimanale per turno di 24 ore e di stabilirne eventualmente le condizioni.

Art. 6.

Il Ministro per le corporazioni può attribuire ai dirigenti degli uffici dell'Ispettorato corporativo la potestà di autorizzare le deroghe al divieto del lavoro notturno nei panifici, previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Tali autorizzazioni potranno dai dirigenti degli uffici suddetti essere estese anche alle donne ed ai minori di 16 anni compiuti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 16 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 10 maggio 1940-XVIII, n. **1110.**

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Legato Buccelli avv. Luigi a favore di Spigno Monferrato » con sede nel Comune medesimo.

N. 1110. R. decreto 10 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Legato Buccelli avv. Luigi a favore di Spigno Monferrato » nel Comune medesimo, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. **1111.**

Dichiarazione formale dei fini di due Arciconfraternite, con sede in Roma.

N. 1111. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Arciconfraternite, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. **1112.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Copparo (Ferrara).

N. 1112. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Copparo (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. **1113.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Sacramento, in Cavarzere (Venezia).

N. 1113. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santissimo Sacramento, in Cavarzere (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. **1114.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Nicola, in Carisio (Vercelli).

N. 1114. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Nicola, in Carisio (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. **1115.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Ascensione di N. S. Gesù Cristo e di Sant'Antonino Martire, in Sant'Antonino di Cassino (Frosinone).

N. 1115. R. decreto 29 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo ed Abate Ordinario di Montecassino in data 14 settembre 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia dell'Ascensione di N. S. Gesù Cristo e di Sant'Antonino Martire in Sant'Antonino di Cassino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. **1116.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria, in Potenza.

N. 1116. R. decreto 29 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria, in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 luglio 1940-XVIII, n. **1117.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio del Sabotino, Duca di Addis Abeba », con sede in Grazzano Badoglio.

N. 1117. R. decreto 16 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, la fondazione « Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio del Sabotino, Duca di Addis Abeba », con sede in Grazzano Badoglio, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 luglio 1940-XVIII.

Determinazione del limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, e l'articolo 14, secondo comma, della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141;

Viste le richieste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 26 febbraio 1940-XVIII, n. 1983, e 13 maggio 1940-XVIII, n. 3473;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla emissione di certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale per il secondo semestre dell'anno 1940-XVIII-XIX;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale » contemplati dal R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, è fissato per il 2° semestre dell'anno 1940-XVIII-XIX in 150 milioni di lire.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3025)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 agosto 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca popolare di Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Firenze, società anonima cooperativa con sede in Firenze e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Firenze, società anonima cooperativa con sede in Firenze e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2997)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1940-XVIII.

Modificazione dello statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto lo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale approvato con decreto Ministeriale 13 luglio 1935 e modificato con decreti Ministeriali 21 gennaio 1938-XVI, 15 ottobre 1938-XVI e 22 dicembre 1939-XVIIII;

Veduta la deliberazione in data 14 maggio 1940-XVIII del Consiglio direttivo del Patronato, con cui si propone una nuova modifica dell'art. 5 dello statuto;

Veduta la nota 5 luglio 1940-XVIII, con la quale il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista esprime parere favorevole alla modifica proposta;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica dello statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, approvato con decreto Ministeriale 13 luglio 1935-XIII e modificato con decreti Ministeriali 21 gennaio 1938-XVI, 15 ottobre 1938-XVI, e 22 dicembre 1939-XVIII.

Al secondo comma dell'art. 5 va aggiunto:

« Quando i presidenti delle Confederazioni fasciste dei lavoratori siano nella materiale impossibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, essi potranno di volta in volta delegare un loro rappresentante ad assistere alle riunioni stesse ».

Dopo la lettera *g*) dello stesso art. 5 va aggiunto:

« Il direttore generale dell'Ente partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed esplica le funzioni di segretario ».

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2999)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Valgianese » nel comune di Isernia

Con decreto Reale 25 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo, al registro 14, foglio 147, viene costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Valgianese » in comune di Isernia (Campobasso).

(3004)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avvisi di rettifica

Nel decreto interministeriale 20 luglio 1940-XVIII, concernente la « Determinazione, ai sensi dell'art. 14 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, di un sistema speciale per la corresponsione del trattamento di richiamo agli impiegati privati richiamati alle armi e per il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro, nei Settori del commercio, delle professioni e arti, dell'agricoltura e della proprietà edilizia » pubblicato a pagina 2916 della *Gazzetta Ufficiale* in data 2 agosto 1940-XVIII, n. 180, sono incorse inesattezze che si rettificano come segue:

all'art. 2, secondo capoverso, penultima riga in luogo di: «... o a versare alla gestione... » deve leggersi: «... e a versare alla gestione... »;

all'art. 5, prima riga in luogo di: «... degli enti cooperativi... » deve leggersi: «... e gli enti cooperativi... ».

(3065)

Nel decreto Ministeriale 20 luglio 1940-XVIII, di sottoposizione a sequestro di società, pubblicato col n. 2868 a pag. 2963 della *Gazzetta Ufficiale* in data 6 agosto 1940-XVIII, n. 183, in luogo di « Società marmifera Henraux in Apuania » deve leggersi: « Società marmifera italiana già Marmifera italiana Henreaux in Querceta di Seravezza (Lucca) ».

(3066)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 182.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di 3ª serie nn. 404332, 404474 e 404569, la prima di L. 116,75 e le altre due di L. 116,65 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 24 agosto, 20 ottobre e 11 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Arezzo pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al P. R. 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gallorini Alessandro fu Gaetano secondo l'art. 73 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Gallorini Alessandro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 183.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 3ª) n. 164774 dell'importo di L. 300, rilasciata il 19 aprile 1937 dall'Esattoria di Vinci, pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pretelli Mario fu Egidio e Ilio fu Gino per l'art. 142 fabbricati comune di Vinci, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Pretelli Mario fu Egidio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Firenze, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 184.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze (serie 5ª) n. 604148 di L. 266, rilasciata il 31 ottobre 1938 dall'Esattoria di Valsinni per versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Montemurri Vincenzo secondo l'art. 71 del ruolo fabbricati del comune di Valsinni con delega a Montemurri Maria Vincenza per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Matera l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 185.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie n. 477605 di L. 2250, rilasciata il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Altidona per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Graziani Elena fu Giovanni in Giovannetti, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Graziani Elena fu Giovanni per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 186.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 1ª) n. 72627 di L. 250 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Santo Stefano Belbo per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Filippetti Giovanni Giuseppe - Canelli, secondo l'art. 29 del ruolo fabbricati del comune di Santo Stefano Belbo e con delega a Filippetti Giovanni Giuseppe - Canelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 187.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze (serie 6ª) n. 333648 e n. 333.649 dell'importo rispettivamente di L. 33,50 e L. 33,30, rilasciate il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria di Ortona a Mare pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Ottavio Berardino fu Filippo usufruttuario e D'Ottavio M. Nicola e Iolanda fu Berardino per l'art. 182 fabbricati comune di Ortona, con delega a D'Ottavio Tommaso fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 187-II.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze (serie 6ª) nn. 333.642, 333.643 e 333.644 di L. 150 ciascuna, rilasciate il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria di Ortona a Mare pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Ottavio Berardino di Filippo ed altri, per l'art. 511 terreni comune di Ortona a Mare, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a D'Ottavio Tommaso fu Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 187-III.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze (serie 6ª) nn. 333.645, 333.646 e 333.647 di L. 100 ciascuna, rilasciate il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria di Ortona a Mare, pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Ottavio Berardino fu Filippo ed altri, per l'art. 512 terreni comune di Ortona a Mare, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a D'Ottavio Tommaso fu Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 188.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 769502 (serie 6ª) di L. 50, rilasciata il 23 giugno 1939 dall'Esattoria comunale di Grumo Appula per il versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fanelli Antonio di Rocco secondo l'art. 73 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Fanelli Antonio fu Rocco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 188-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 769503 (serie 6ª) di L. 83, rilasciata il 23 giugno 1939 dall'Esattoria comunale di Grumo Appula per il versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fanelli Antonio fu Rocco secondo l'art. 111 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Fanelli Antonio fu Rocco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 189.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 2ª) n. 238.438 dell'importo di L. 300 rilasciata li 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Anagni per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zaccari Giuseppe-Govino e Giuseppe Secondo di Domenico per l'art. 1433 terreni comune di Anagni con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Giorgi Achille di Stefano.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 190.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 1ª) n. 6142, di L. 133,50 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Vignale Monferrato per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Accatino Livia fu Luigi vedova Mazzucco e Mazzucco Evasio fu Francesco secondo l'art. 11 del ruolo terreni del comune di Camagna e con delega a Mazzucco Evasio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria di Alessandria l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 191.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 8ª serie n. 471841 di L. 170, rilasciata il 13 novembre 1939 dalla Esattoria comunale di Capurso per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lonero Giuseppe fu Saverio secondo l'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Lonero Giuseppe fu Saverio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 192.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 6ª) n. 604166 di L. 50, rilasciata il 22 agosto 1938 dall'Esattoria di Cagliari, per versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Delogu Raimondo fu Sebastiano e Isola Carlotta, per l'art. 21 terreni « Quartucciu » con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito ai mentovati Delogu Raimondo e Isola Carlotta.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizione verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2131) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Firenze, in liquidazione, con sede in Firenze.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare, società anonima con sede in Firenze e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Enzo Cappelli di Enrico è nominato commissario liquidatore della Banca popolare, società anonima con sede in Firenze, ed i signori prof. dott. Giuseppe Carrai fu Silvestro, dott. Germano Prosdocimi e dott. Brunetto Fanelli fu Alfredo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

(2998) V. AZZOLINI

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Ricigliano (Salerno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Ricigliano (Salerno);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, composto di n. 28 articoli, della Cassa comunale di credito agrario di Ricigliano (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3031)

CONCORSI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale del concorso a 20 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo C del Ministero

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 31 agosto 1921, n. 1312, che reca norme a favore del personale ex-combattente, e successive estensioni nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto l'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, contenente norme per le assunzioni degli idonei che siano coniugati, nei concorsi per il grado iniziale dei ruoli di gruppo C e del personale subalterno;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 14 del 18 gennaio stesso, col quale è stato indetto un concorso per esami a 20 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo C del Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1940-XVIII, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati e la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per esami a 20 posti di alunno d'ordine in prova, di cui 7 posti riservati per dattilografi, nel ruolo del personale di gruppo *C* del Ministero, indetto con decreto Ministeriale 2 gennaio 1940-XVIII:

1. Fazio Dosolina con punti 16,270 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia).
2. Guglielmone Laura con punti 16,265 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia).
3. Giuffrè Carlo con punti 15,900 su punti 20.
4. Scandelli Palmina con punti 15,830 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia).
5. Ceccarini Renata con punti 15,630 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia).
6. Capodiferro Vito con punti 15,620 su punti 20, orfano di guerra.
7. Minnucci Carla con punti 15,610 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia).
8. Fusciello Frieda con punti 15,075 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia).
9. Marini Liliana con punti 14.900 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia).
10. Luppino Giuseppe con punti 14,800 su punti 20.
11. Antonaccio Antonietta con punti 14,720 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia) orfana di guerra.
12. Petrillo Luigi con punti 14,600 su punti 20.
13. Iaccio Matteo con punti 14.550 su punti 20.
14. Marino Raffaele con punti 14,530 su punti 20.
15. Morelli Michele con punti 14,520 su punti 20.
16. Coradini Tommaso con punti 14,510 su punti 20.
17. Filippini Tommaso con punti 14,505 su punti 20.
18. Puccio Salvatore con punti 14,500 su punti 20.
19. Silvestrini Gino con punti 14,350 su punti 20, ex combattente.
20. De Bernardini Vanda con punti 14,200 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia).
21. Di Vitto Maria Pia con punti 14,150 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia).
22. Santilli Carlo con punti 14,060 su punti 20.
23. Montanari Umberto con punti 14,050 su punti 20, coniugato.
24. Tozzi Giuseppe con punti 14,010 su punti 20, coniugato.
25. Salvi Orfeo con punti 14 su punti 20.
26. Mordenti Mario con punti 13,810 su punti 20.
27. Recchia Loreto con punti 13,800 su punti 20, coniugato.
28. Orsini Domenico con punti 13,700 su punti 20.
29. Reali Ivanoe con punti 13,500 su punti 20, ex combattente.
30. Privoli Marcella con punti 13,450 su punti 20 (ha superato la prova di dattilografia).
31. Lucchesi Cesare con punti 13.400 su punti 20, coniugato.
32. Boido Vittorio con punti 13,010 su punti 20.
33. Barbieri Adamo con punti 13,005 su punti 20.
34. Montesani Oscar con punti 13 su punti 20.

Art. 2.

In applicazione delle vigenti norme per l'assegnazione dei posti agli idonei, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Fazio Dosolina (1).
2. Guglielmone Laura (1).
3. Giuffrè Carlo.
4. Scandelli Palmina (1).
5. Ceccarini Renata (1).
6. Capodiferro Vito.
7. Minnucci Carla.
8. Fusciello Frieda (1).
9. Luppino Giuseppe.
10. Antonaccio Antonietta (1).
11. Petrillo Luigi.
12. Iaccio Matteo.
13. Marino Raffaele.
14. Morelli Michele.
15. Silvestrini Gino.
16. Montanari Umberto.
17. Tozzi Giuseppe.
18. Recchia Loreto.
19. Reali Ivanoe.
20. Lucchesi Cesare.

(1) per i sette posti riservati a « dattilagrafi ».

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Marini Liliana.
2. Coradini Tommaso.
3. Filippini Tommaso.
4. Puccio Salvatore.
5. De Bernardini Vanda.
6. Di Vitto Maria Pia.
7. Santilli Carlo.
8. Salvi Orfeo.
9. Mordenti Mario.
10. Orsini Domenico.
11. Privoli Marcella.
12. Boido Vittorio.
13. Barbieri Adamo.
14. Montesani Oscar.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI.

(3043)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.